

Regione Lazio

DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 novembre 2025, n. G16080

Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto "Turismo senza limiti". Impegno di spesa di euro 809.046,00 in favore del Comune di Tivoli (cod. cred. 333) sul capitolo di spesa U0000H41216 e.f. 2025. CUP F39G25000080001.

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per la realizzazione del progetto “Turismo senza limiti”. Impegno di spesa di euro 809.046,00 in favore del Comune di Tivoli (cod. cred. 333) sul capitolo di spesa U0000H41216 e.f. 2025. *CUP F39G25000080001*.

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE INCLUSIONE SOCIALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Terzo settore e Innovazione sociale,

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n.59”;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” ess. mm. e ii.;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2024, n.1044, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Inclusione Sociale”;
- l'Atto di Organizzazione n. G09968 del 30 luglio 2025, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area “Terzo settore e innovazione sociale” della Direzione regionale “Inclusione Sociale” al dott. Antonio Mazzarotto;

VISTI, altresì,

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e s.m.i.;
- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62: "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;
- il decreto interministeriale 1° agosto 2024 “Criteri e modalità di riparto delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità”;

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e s.m.i.;
- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”;
- il Piano Sociale regionale 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 luglio 2025, n. 5;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 recante: “Legge di stabilità regionale 2025”;
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e s.m.i., che ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020 e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2025, n. 508 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2025, a integrazione del capitolo di entrata E0000228194 e dei capitoli di spesa U0000H41216 e U0000H41217”;

CONSIDERATO che

- con decreto del Capo Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità del 10 aprile 2025, è stato assegnato alla Regione Lazio l’importo di euro 3.804.046,00 per la realizzazione del progetto “Turismo senza limiti”;
- il progetto prevede la realizzazione di un articolato complesso di interventi sperimentali nel territorio del Comune di Tivoli, finalizzati a costruire un modello virtuoso di città accessibile e inclusiva sia a livello di servizi che di strutture, valorizzando e potenziando la sua storica e ricca vocazione turistica attraverso l’individuazione e l’eliminazione di ogni barriera architettonica, sensoriale, digitale e culturale;
- la Regione Lazio è titolare del Progetto e responsabile nei confronti della Presidenza del Consiglio della sua corretta e completa attuazione;

- il Comune di Tivoli risulta partner istituzionale del progetto, e ha manifestato la propria adesione all’iniziativa e la disponibilità alla collaborazione e alla realizzazione delle attività progettuali;
- in particolare, competono alla responsabilità dell’Amministrazione comunale, nell’ambito delle attività progettuali, la progettazione ed esecuzione di interventi di accessibilità infrastrutturale e informative, e il loro monitoraggio;
- il progetto prevede per il Comune di Tivoli, per la realizzazione delle attività di propria competenza, l’assegnazione di un contributo pari a euro 809.046,00;
- per la definizione puntuale degli impegni reciproci e della modalità di gestione delle risorse, si rende opportuno stipulare una convenzione tra la Regione Lazio e il Comune di Tivoli;

RITENUTO

- di assegnare al Comune di Tivoli (cod. cred. 333) un contributo di euro 809.046,00 per la realizzazione delle attività progettuali ad esso assegnate nell’ambito del Progetto “Turismo senza limiti”;
- di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di impegnare in favore del Comune di Tivoli (cod. cred. 333), per le attività di competenza, il contributo di euro 809.046,00 sul capitolo U0000H41216 denominato “Utilizzazione dell’assegnazione dello stato del fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità-Turismo accessibile (art. 1, cc. 210-213, l. n. 213/2023) trasferimenti correnti a amministrazioni locali” missione 12, programma 02, piano dei conti 1.04.01.02 esercizio finanziario 2025;
- di dare atto che dette risorse saranno trasferite al Comune di Tivoli in un’unica soluzione a seguito della sottoscrizione della convenzione;
- di dare atto, altresì, che il Comune di Tivoli provvederà alla gestione delle attività e alla rendicontazione delle spese nei termini e con le modalità previste dalla convenzione;
- di stabilire che eventuali variazioni del piano finanziario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio;

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro la fine dell’esercizio finanziario corrente

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

1. di assegnare al Comune di Tivoli (cod. cred. 333) un contributo di euro 809.046,00 per la realizzazione delle attività progettuali ad esso assegnate nell’ambito del Progetto “Turismo senza limiti”;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di impegnare in favore del Comune di Tivoli (cod. cred. 333), per le attività di competenza, il contributo di euro 809.046,00 sul capitolo U0000H41216 denominato “Utilizzazione

dell'assegnazione dello stato del fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità-Turismo accessibile (art. 1, cc. 210-213, l. n. 213/2023) trasferimenti correnti a amministrazioni locali” missione 12, programma 02, piano dei conti 1.04.01.02 esercizio finanziario 2025;

4. di dare atto che dette risorse saranno trasferite al Comune di Tivoli in un'unica soluzione a seguito della sottoscrizione della convenzione;
5. di dare atto, altresì, che il Comune di Tivoli provvederà alla gestione delle attività e alla rendicontazione delle spese nei termini e con le modalità previste dalla convenzione;
6. di stabilire che eventuali variazioni del piano finanziario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione Lazio.

L'obbligazione di cui alla presente determinazione giungerà a scadenza nel corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale.

LA DIRETTRICE

Ornella Guglielmino

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

Regione Lazio, rappresentata da (di seguito Regione)

e

COMUNE DI TIVOLI, rappresentato da (di seguito Comune)

Premesso che

- La Regione ha presentato al Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità – Presidenza del Consiglio dei Ministri, la proposta progettuale denominata “Turismo senza limiti”, ammessa a finanziamento ai sensi del D.M. 1 agosto 2024, per un contributo complessivo di € 3.804.046.
- il progetto prevede la realizzazione di un articolato complesso di interventi sperimentali nel territorio del Comune di Tivoli, finalizzati a costruire un modello virtuoso di città accessibile e inclusiva sia a livello di servizi che di strutture, valorizzando e potenziando la sua storica e ricca vocazione turistica attraverso l'individuazione e l'eliminazione di ogni barriera architettonica, sensoriale, digitale e culturale.
- Il Comune, con propria manifestazione di interesse, ha aderito all'iniziativa impegnandosi a collaborare alla realizzazione degli interventi progettuali.

SI CONVIENE CHE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti di collaborazione tra la Regione e il Comune per l'attuazione del progetto “Turismo senza limiti”, con specifico riferimento:

- alla progettazione ed esecuzione di interventi di accessibilità infrastrutturale e informative, e al loro monitoraggio;
- alla gestione delle risorse assegnate al Comune, e alla loro corretta rendicontazione.

Art. 3 – Ruolo della Regione Lazio

La Regione:

1. È capofila titolare e coordinatore istituzionale del progetto;

2. È responsabile dei rapporti con la Presidenza del Consiglio e con gli altri partner di progetto;
3. È responsabile del monitoraggio complessivo delle attività, della supervisione tecnica degli interventi e della rendicontazione amministrativa del progetto;
4. trasferisce al Comune le risorse finanziarie a esso destinate.

Art. 4 – Ruolo del Comune

Il Comune:

1. è responsabile della progettazione ed esecuzione degli interventi sul territorio, con particolare riferimento a:
 - a. miglioramento dell'accessibilità di luoghi, trasporti e canali di informazione, attraverso la rimozione di barriere architettoniche, sensoriali e digitali;
 - b. creazione di percorsi sensoriali inclusivi;
 - c. installazione di segnaletica accessibile;
 - d. produzione di materiale informativo accessibile (audioguide, video, testi semplificati);
2. provvede alla gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle attività di propria competenza;
3. garantisce il rispetto della normativa in materia di appalti, trasparenza e pubblicità;
4. partecipa ai tavoli di coprogettazione attivati con gli ETS attuatori degli interventi di inclusione individuati dalla Regione.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Per le attività previste dal progetto, la Regione riconosce al Comune un contributo complessivo di euro € 809.046,00.

Le risorse verranno erogate in un'unica soluzione, alla firma della presente convenzione.

Art. 6 – Durata

La presente Convenzione ha durata pari a 24 mesi, con decorrenza dale termine al, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Presidenza del Consiglio, e formalizzata dalle parti con reciproco scambio di note.

Le eventuali proroghe potranno essere finanziate esclusivamente con le risorse non ancora spese e rendicontate all'atto della scadenza, e non potranno in nessun caso comportare un aumento del contributo da parte della Regione Lazio, di cui al precedente articolo 5;

Art. 7 – Monitoraggio, rendicontazione e controllo

Il Comune si impegna a inviare alla Regione una relazione intermedia di monitoraggio, al raggiungimento della metà del termine di durata del progetto stesso per illustrare e documentare analiticamente lo stato di realizzazione del progetto nonché i costi sostenuti.

Le spese rendicontate dovranno riguardare esclusivamente costi direttamente riconducibili agli interventi oggetto del progetto (Costi diretti sostenuti per l'acquisto o la fornitura di servizi o per l'acquisto o il noleggio di beni necessari per la realizzazione delle attività) e in nessun caso potranno riguardare il rimborso di costi del personale o altre spese obbligatorie del Comune.

Per servizi si intende la possibilità di affidare a soggetti terzi (fornitori) la realizzazione di una specifica prestazione. L'affidamento a soggetti terzi deve avvenire secondo criteri di legalità, economicità, efficienza, imparzialità e tenendo conto della disciplina del Codice dei contratti pubblici.

Qualsiasi variazione di spesa rispetto al quadro finanziario progettuale dovrà essere autorizzato dalla Regione per iscritto, e dietro specifica richiesta del Comune.

In caso di necessità, o per esigenze di approfondimento specifico, la Regione può chiedere – e il Comune è tenuto a produrre - specifici rapporti di monitoraggio ulteriori o straordinari.

Al termine dell'intervento, il Comune trasmetterà alla Regione la determinazione di approvazione della rendicontazione corredata di:

- a) relazione finale
- b) dettaglio delle spese rendicontate
- c) copia della documentazione a comprova delle spese sostenute (atti di indizione procedura evidenza pubblica, contratti, certificati di regolare esecuzione, fatture, bonifici)

In caso di rendicontazione parziale, o incompleta, o mancante della documentazione necessaria a comprovare l'inerenza delle spese al progetto, il Comune è tenuto a restituire alla Regione le risorse non riconosciute.

Art. 8 – Responsabilità

Il Comune è responsabile della corretta esecuzione tecnica e amministrativa degli interventi di propria competenza. La Regione non risponde di eventuali inadempienze imputabili alla responsabilità o alle competenze del Comune.

La Regione si riserva il diritto di effettuare verifiche ispettive e controlli, anche a campione, sulle attività svolte dal Comune inerenti il progetto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano che i dati personali trattati ai fini della sottoscrizione ed esecuzione della presente convenzione sono trattati da ciascuna parte in qualità di autonomo titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 10 – Recesso e risoluzione

Non è previsto il recesso anticipato dalla presente convenzione.

In caso di inadempienza di una delle parti, l'altra parte diffida la parte inadempiente assegnando un termine di 30 giorni per l'adempimento. Nel caso in cui l'inadempienza perduri, la parte insoddisfatta può invocare la risoluzione anticipata della presente convenzione, dandone comunicazione formale.

In caso di risoluzione anticipata della presente convenzione, il Comune dovrà restituire alla Regione tutte le risorse già incassate e non ancora spese e rendicontate alla data della risoluzione.

Art. 10 – Foro competente

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Roma.

Art. 11 – Disposizioni finali

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere concordata e formalizzata per iscritto tra le Parti.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la REGIONE LAZIO

Per il COMUNE DI TIVOLI
